

REGOLAMENTO (CEE) N. 4132/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che stabilisce le condizioni di ammissione del whiskey detto «Bourbon» nelle sottovoci 2208 30 11 e 2208 30 19 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 2552/69 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha stabilito le condizioni di ammissione del whiskey detto «Bourbon» nella sottovoce 22.09 C II a) della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 2552/69 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino ad oggi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede nelle sottovoci 2208 30 11 e 2208 30 19 della nomenclatura combinata il whiskey detto «Bourbon»; che l'ammissione in tali sottovoci è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che per garan-

tire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata sono necessarie disposizioni volte a fissare dette condizioni;

considerando che il riconoscimento del whiskey detto «Bourbon» è particolarmente difficile: che tale riconoscimento può essere considerevolmente facilitato se il paese esportatore fornisce l'assicurazione che la merce esportata è conforme alla denominazione del prodotto in oggetto; che è quindi opportuno ammettere un prodotto nelle sottovoci sopraindicate solo se accompagnato da un certificato di autenticità che, rilasciato da un organismo operante sotto la responsabilità del paese esportatore, fornisce tale assicurazione;

considerando che è necessario definire il modello del certificato di cui trattasi nonché le condizioni per la sua utilizzazione; che, d'altro canto, è opportuno prevedere opportune disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni del rilascio e di garantirsi contro eventuali falsificazioni; che è quindi necessario prevedere determinati obblighi a carico dell'organismo emittente;

considerando che il certificato di autenticità deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, se del caso, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione nelle sottovoci 2208 30 11 e 2208 30 19 della nomenclatura combinata del whiskey detto «Bourbon» è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente alle esigenze definite nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Il certificato, conforme al modello figurante nell'allegato I, è stampato e redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea come pure, all'occorrenza, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione. Il formato del certificato è di circa 210 x 297 mm. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco, bordato di giallo, pesante almeno 40 g per ogni metro quadrato.

2. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente.

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

(4) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(5) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

(6) GU n. L 320 del 20. 12. 1969, pag. 19.